

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE

Delibera del Collegio Docenti del 18/04/2018

Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ed

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTA** La *legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i)*- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- VISTO** Il *Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62* - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato
- VISTO** Il *Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741*- Svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione
- VISTO** Il *Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742*- Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione
- VISTA** La *Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865* - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- VISTO** Il *Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653* - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione
- VISTO** Il *D.lgs 16 aprile 1994, n. 297* - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione , nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017
- VISTO** Il *D.lgs 19 febbraio 2004, n.59* - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017
- VISTA** La *Circolare Ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100*- Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169
- VISTO** Il *DPR 20 marzo 2009, n. 89* -Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017
- VISTO** Il *DPR 22 giugno 2009 , n. 122*- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017

VISTA La *Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86* - Cittadinanza e Costituzione: Attuazione dell'art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010-2011

VISTO Il *Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254* - Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89

VISTO Il *DPR 28 marzo 2013, n. 80*- Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017

VISTA La *Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830* – Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione, al fine di dare al sistema di valutazione d'istituto la necessaria trasparenza.

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

Il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Primo Grado ed Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione dell'Istituto Omnicomprensivo Musicale di come segue:

n. 1 – Ammissione/non ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi terze sono ammessi/e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte salve le deroghe deliberate dal collegio
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall'esame (art.4 D.P. 249 del 24 giugno 1998)
- aver partecipato alle rilevazioni nazionali INVALSI

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti sopra citati.

Il voto del docente IRC o di materia alternativa, *se determinante per la non ammissione*, diventa un motivato giudizio a verbale.

Agli alunni ammessi all'Esame viene attribuito **un voto di ammissione che** può essere inferiore a sei decimi senza frazioni decimali e concorre alla determinazione del voto finale d'Esame.

Il voto di ammissione si determina sommando **i voti del secondo quadrimestre della terza** alla valutazione **del percorso scolastico** effettuato dall'allievo/a negli anni precedenti (ricavato dalla media ottenuta nelle varie discipline al termine di ogni anno scolastico senza considerare le schede di eventuali anni di bocciatura) e dividendo per 12 (sezione A)/per 13 (sezione B e C).

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

n. 2 – Valutazione esito Esame di Stato

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione d'Esame, in sede di riunione preliminare, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di Lingua straniera articolata in due sezioni corrispondenti alle due Lingue studiate, viene attribuito un unico voto in decimi senza frazione decimale (Art. 8 D.L n 62/2017).

Il voto finale dell'Esame di Stato viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio (espressi senza arrotondamenti decimali).

Il voto così ottenuto se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Supera l'esame l'alunno/a che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Tenendo conto sia degli esiti delle prove d'Esame che del percorso scolastico, ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata, su proposta della Sottocommissione, la LODE da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

L'esito dell'Esame è pubblicato all'Albo con indicazione del voto finale conseguito: per i candidati che non superano l'Esame è resa pubblica solo la dicitura "Esame non superato".

n. 3 – Valutazione e Esame di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La valutazione periodica e finale degli alunni/e con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato viene effettuata secondo quanto previsto dal D.L 62/2017 (Art.11) sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'Esame di Stato sono predisposte, dove necessario, sulla base del P.E.I. prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato/a con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali utilizzando attrezzature e sussidi didattici ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie.

Per i candidati/e con D.S.A certificati ai sensi della legge 170, lo svolgimento delle prove d'esame è coerente con quanto stabilito nel P.D.P. (tempi più lunghi di esecuzione delle prove – strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal P.D.P. e utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico).

n. 4 – Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze integra il profilo valutativo delle alunne e degli alunni e descrive i risultati del processo formativo alla fine della scuola secondaria di primo grado in termini di capacità di utilizzare conoscenze e abilità acquisite per affrontare compiti e problemi, nuovi e complessi, reali o simulati.

Il modello di certificazione, da questo anno scolastico, è nazionale ed è redatto dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale; sarà integrato da una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI sui livelli conseguiti dalle/gli alunne/i nelle prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese.

Per le/gli alunne/i con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa in riferimento al Piano Educativo Personalizzato.

Milano, 18/04/2018

Il Segretario
Prof.ssa Federica Peressotti

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Graziella Bonello

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993.